



COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

PROVINCIA DI ISERNIA

E-mail: cerroalvolturno@tiscalinet.it

C.A.P. 86072 - Via Aldo Moro, 12 - Tel. 0865/953104 - Fax. 0865/953103 - Partita IVA 00085840940 - C. F. 80001890948
Servizio amministrativo

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO AD UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DEI SERVIZI DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE PER IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI , DI CUI DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL’ASILO E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SPARR/SIPROIMI)_ DM 10 NOVEMBRE 2019 – BIENNIO 2021/2022 CIG 8465112F65 -CUP F59D20000370006-

PREMESSA

Premesso

- che il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica è sancito dall’art. 10 della Costituzione italiana per i cittadini stranieri ai quali è impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche;
- che la Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata dall’Italia con la legge n. 722/1954, prevede la tutela per colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”;
- che il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche, reca norme per l’«Attuazione della direttiva 2005/85/UE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;
- che la Legge n. 189/2002 ha istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32, comma. 1-sexies) ed ha creato, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l’Asilo al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
- che il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 reca norme per l’«Attuazione della direttiva 2013/33/UE/ recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», ed in particolare gli articoli 14 e 19, rispettivamente sul sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull'accoglienza dei i minori stranieri non accompagnati;
- che il comune di Cerro al Volturno , in considerazione dell’intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, sancita durante la Conferenza unificata del 10 luglio 2014 ha presentato nell’ambito del Bando MSNA, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2015, una domanda di contributo, rientrando nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento per le annualità 2015-2016;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 questo comune ha provveduto, in data 25.10.2016, ad inoltrare richiesta di proroga triennale del progetto per le annualità 2017-2019;
- che, in data 21.12.2016, il Ministero, con Decreto Ministeriale 20.12.2016, ha approvato e finanziato la proroga del richiamato progetto SPRAR MSNA per il triennio 2017-2019;

- che con nota del 19.06.2019 il sindaco pro tempore del comune di Cerro al Volturno ha comunicato al Dipartimento Libertà civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno l'intenzione a proseguire il progetto di accoglienza per il triennio 2020-2022;
- che il Ministero dell'Interno, con Decreto del 18 Novembre 2019, pubblicato sulla G.U. serie generale 284 del 04.12.2019, ha stabilito le modalità di accesso degli Enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI);
- che la Giunta Municipale, con atto deliberativo n. 103 del 18.12.2019, nominava RUP del progetto la Responsabile del Servizio Amministrativo, Sig.ra Michelina Massucci, dandole mandato di procedere alla formale richiesta di finanziamento per la prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA per il triennio 2020-2022;
- che nelle more della valutazione della proposta presentata dal comune il Ministero dell'Interno, onde consentire la continuità del servizio, ha concesso al comune il finanziamento per tutto l'anno 2020;
- che sulla scorta di tale finanziamento il comune ha concesso all'ente gestore una proroga tecnica che scade il 31.12.2020;

Considerato

- **che** il Ministero dell'Interno, con Decreto del 10 Agosto 2020, ha approvato la proposta presentata da questo comune finanziando la prosecuzione del progetto di accoglienza per Minori stranieri non accompagnati per il biennio 2021-2022;
- **che** l'art. 10 delle Linee Guida allegate al DM 10 Novembre 2019 prevede che l'Ente locale, nel rispetto del Codice dei contratti Pubblici, avvii la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di ammissione al finanziamento;

Considerato che, al fine di sviluppare e gestire il progetto, occorre individuare un soggetto del Terzo Settore, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime, secondo quanto sancito dall'art. 56 comma 3 del D. Lgs 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del terzo Settore);

Ritenuto

- dover esperire la gara di appalto, mediante procedura pubblica aperta e comparativa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 60 e articolo 95, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui l'elemento relativo al costo dell'appalto assume la forma di un costo fisso (quantificato dal Comune di Cerro al Volturno con il Piano Finanziario di riferimento nell'ambito del contributo assegnato dal Ministero dell'Interno per il progetto SPRA/SIPROIMI, di cui all'allegato 2 del Decreto 10 Agosto 2020), "sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi";

Evidenziato che con tale procedura potranno partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti del codice del Terzo Settore;

Tutto ciò premesso si precisa che :

obiettivo generale del progetto è quello di proseguire, in una struttura esistente regolarmente autorizzata, l'accoglienza di n. 12 MSNA E 6 Neo Maggiorescenti richiedenti asilo e non, garantendo i servizi di accoglienza, tutela ed integrazione ad essi destinati, da attuarsi nell'ambito della rete SPRAR/SIPROIMI, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle linee guida del Ministero dell'Interno e del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, come ulteriormente definiti nel presente capitolato d'appalto (**di seguito "Capitolato"**).

Il presente progetto ha come finalità l'individuazione di un soggetto collaboratore (Ente attuatore) in grado di prestare, a supporto del Comune di Cerro al Volturno, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale consistenti in:

- a) offrire accoglienza ai MSNA, in una struttura che garantisce la loro protezione e beneficiare dell'assistenza e della tutela necessaria a consentire loro di intraprendere un percorso personale di crescita e di inclusione;
- b) assicurare un sistema di gestione integrato;

- c) rafforzare la tutela del minore attraverso la definizione di un Progetto Socio – Educativo individualizzato e condiviso con particolare;
- d) assicurare un percorso graduale alla vita autonoma, agli impegni lavorativi, alla gestione della casa, alle relazioni con le istituzioni e i servizi mediante l'individuazione/progettazione di percorsi formativi basati sulle attitudini e gli interessi del minore e con il coinvolgimento diretto del minore stesso;
- e) supportare i minori nell'acquisizione di capacità linguistiche e relazionali adeguate e nell'acquisizione di regole e stili di vita che li rendano in grado di affrontare le tappe successive della loro crescita.

Art. 1 Oggetto, destinatari e durata

Oggetto del presente capitolato riguarda l'organizzazione operativa e la gestione amministrativo/contabile dei servizi di accoglienza integrata per la realizzazione del progetto territoriale Sprar/SIPROIMI candidato dal Comune di Cerro al Volturno, approvato ed ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno con D.M. del 10 Agosto 2020 e delle integrazioni e migliorie offerte in sede di gara dal soggetto attuatore aggiudicatario e, per quanto non espressamente previsto, alle Linee Guida approvate dal D.M.10 agosto 2016, al “**Manuale operativo SIPROIMI**” e al “**Manuale unico per la Rendicontazione SIPROIMI**” con i relativi documenti allegati, predisposti dal Servizio Centrale SIPROIMI e disponibili sul sito **web: <https://www.siproimi.it>**.

Il soggetto attuatore aggiudicatario della gara di appalto svolge i servizi di accoglienza integrata indicati nel progetto territoriale Sprar/SIPROIMI, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nel successivo articolo 2, in cooperazione e con il coordinamento dell'ente locale titolare del progetto .

I destinatari dell'accoglienza sono Minori Stranieri Non Accompagnati(MSNA), anche non richiedenti asilo, rientranti nella categoria di cui al Decreto Legge n. 113/2018, come esplicitato nella circolare del D.L.C.I. n. 22146 del 27 dicembre 2018 - Ministero dell'Interno, per un numero di “12 posti MSNA maschi”, da accogliersi presso una struttura autorizzata ed accreditata secondo la vigente normativa della Regione Molise e 6 neo maggiorenni da accogliersi in una struttura adeguata.

Il soggetto attuatore che risulterà aggiudicatario della presente procedura di gara, dovrà:

- dimostrare la disponibilità di tale struttura a n. 12 posti per MSNA maschi, con caratteristiche descritte all'art. 20 dell'attuale D.M. 10 agosto 2016;

L'inserimento nella struttura può essere richiesto dal Ministero Interno per il tramite del Servizio Centrale SIPROIMI e dal Servizio Sociale del Comune, per i minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio, per i quali sussista un decreto di affidamento del Tribunale per i Minorenni

Le integrazioni e le migliorie al progetto, avendo come base e riferimento quanto previsto dallo stesso, proposte con l'offerta tecnica presentata in sede di gara che sarà prodotta dovranno avere gli obiettivi del progetto stesso riportate nella premessa del presente Capitolato.

L'Ente Locale, titolare del progetto finanziato dal Ministero dell'Interno con D.M. 10 Agosto 2020 , secondo la metodologia di azione progettuale prevista dallo Sprar/SIPROIMI, svolge, con l'ausilio e con l'apporto concreto e sostenibile degli altri attori locali (istituzioni, terzo settore, volontariato sociale, realtà produttive e di servizi) competenti in materia, ha un ruolo di coordinamento nelle diverse fasi di attuazione, verifica e monitoraggio degli obiettivi da raggiungere ed alla realizzazione del progetto in argomento.

Il contratto per la gestione dei servizi di cui alla presente procedura ha durata dal 1 gennaio 2021 al 31 Dicembre 2022.

Qualora, nel corso della procedura di gara o di esecuzione del servizio, fosse approvato il nuovo D.M. contenente le nuove Linee Guida, nonché venissero approvate modifiche o integrazioni ai manuali e alla modulistica del Servizio Centrale SPRAR/SIPROIMI, in sostituzione di quelli attualmente in vigore, essi si intendono qui interamente richiamati ed il soggetto attuatore aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad osservarle integralmente.

Art. 2 – Tipologie dei servizi e realizzazione delle attività del sistema di accoglienza

Il soggetto attuatore è tenuto ad organizzare un servizio in forma integrata e unitaria, che tenga conto, quale principio preminente nella scelta e nella predisposizione di tutte le azioni poste in essere, del

“superiore interesse del minore”, dell’infanzia e dell’adolescenza”. così come stabilito dall’art. 3, comma 1, della “Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

I servizi richiesti e da attuare, oltre a quelli indicati nel progetto finanziato, a quelli offerti ad integrazione e come migliorie con l’offerta tecnica presentata in sede di gara dal soggetto attuatore aggiudicatario, elencati di seguito, sono anche quelli identificati nell’allegato “*Linee guida*” dell’attuale DM 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno, dal Manuale Operativo per il funzionamento del sistema di protezione dei beneficiari del **Servizio Centrale del Sistema di Protezione** (di seguito citato come Manuale), dal “Manuale di Rendicontazione”, dal “Manuale operatore e visitatore Banca dati” e dagli altri Manuali citati nel Manuale operativo, curati dal Servizio Centrale SIPROIMI, disponibili su sito web: <http://www.siproimi.it>.

Il percorso di accoglienza che mira all’integrazione e all’inclusione sociale dei minori ospiti, impegna il soggetto attuatore aggiudicatario a realizzare le attività ed i servizi, avendo come riferimento operativo e metodologico, l’approccio di “accoglienza integrata” sperimentato e sviluppato negli anni nell’ambito dello Sprar/SIPROIMI.

La presa in carico del MSNA deve garantire:

- il rispetto delle tradizioni culturali e religiose;
 - della regolarizzazione dello status giuridico del minore;
 - l’avvio graduale del minore verso l’autonomia e l’inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse, mediante attuazione delle azioni individuate sulla base delle caratteristiche dei minori ospitati (età, genere, background, competenze, aspettative, ecc).
- Il minore dovrà trarre beneficio da un clima familiare, accogliente e rispettoso della sua individualità e della sua cultura, anche al fine di sollecitare una risposta positiva di adesione al progetto educativo individualizzato proposto, facendogli percepire l’utile finalità delle attività svolte all’interno della propria dimensione di vita.

Le linee di attività, necessarie per l’effettiva attuazione degli interventi di accoglienza previsti dallo SPRAR/SIPROIMI, dal progetto , dalle integrazioni e dalle migliori proposte in sede di gara con l’offerta tecnica prodotta dal soggetto attuatore aggiudicatario e dal presente capitolato, sono le seguenti:

2.1. L’*Accoglienza Integrata* comprende l’organizzazione e la gestione dei seguenti *servizi* minimi garantiti *rivolti ai beneficiari* intesi dal D.M. 10 agosto 2016:

- Accoglienza materiale
- Mediazione linguistica-culturale
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio
- Formazione e riqualificazione professionale
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale
- Orientamento e accompagnamento legale
- Tutela psico-socio-sanitaria

L’individuazione del percorso avviene, quindi, attraverso il coinvolgimento diretto del minore fin dal primo momento di incontro che dovrà essere gestito con un approccio partecipativo e di ascolto attivo.

Il soggetto attuatore aggiudicatario dovrà garantire:

- il rispetto dei diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente;
- l’accoglienza del minore, attuando tutte le procedure previste nel progetto, di quanto previsto ad integrazione e come migliorie dall’offerta tecnica prodotta in sede di gara, dal presente capitolato e dallo SPRAR/SIPROIMI.

Gli obiettivi che i servizi e le attività previste nel Progetto, dalle integrazioni e migliorie che dovranno essere proposte in sede di gara con l’offerta tecnica dal soggetto attuatore aggiudicatario, dal presente capitolato e dallo SPRAR/SIPROIMI, debbono raggiungere, operando, per ciascun singolo minore, secondo la programmazione dell’equipe multidisciplinare, saranno:

- valutare ogni specifica necessità di cui il minore è portatore, in termini di bisogni, competenze, aspettative, capacità di empowerment;
- scegliere le azioni opportune da intraprendere e le modalità di svolgimento;

- accompagnare il minore verso il raggiungimento del suo benessere secondo i suoi particolari bisogni e diritti per un graduale raggiungimento dell'autonomia individuale
- costruire percorsi integrati e multidisciplinari finalizzati alla predisposizione di progetti individuali di tutela rispondenti al bisogno del minore individuando le migliori strategie d'intervento;
- fornire un servizio di accoglienza in regime residenziale;
- assicurare una connotazione di tipo familiare alle relazioni educative e all'ambiente in cui si opera.

2.1.1. Compiti specifici del soggetto attuatore.

Il servizio di presa in carico unitamente alle azioni - prioritarie e continuative - a tutela dei MSNA è obbligatorio in favore di ogni minore accolto nella struttura. Eventuali violazioni o mancanze comporteranno l'immediata rescissione del contratto, senza possibilità di rivalsa per l'aggiudicatario e la conseguente denuncia alle autorità competenti.

Dal momento della presa in carico e con la continuità dettata da norme ed eventi contingenti, il servizio deve essere erogato dalla figura dell'operatore legale, con competenza ed esperienza specifica e pregressa, con l'ausilio del mediatore, dello psicologo qualora si renda necessario e la costante verifica del coordinatore. Obiettivo è fornire al singolo minore accolto, supporto, orientamento e accompagnamento in materia di procedure di identificazione, richiesta del permesso di soggiorno e la sua conversione (procedure e pagamento spese amministrative per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno dei minori ospiti), la procedura per l'apertura della tutela, della richiesta protezione internazionale, del ricongiungimento familiare; programmi di rimpatrio, diritti e doveri previsti dalla permanenza sul territorio, segnalazioni alla Direzione generale immigrazione e politiche dell'integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il servizio dovrà essere erogato in struttura, e presso le istituzioni di riferimento per le attività sopra descritte (es. Questura, Procura della Repubblica), eventualmente con la presenza del mediatore.

Sarà cura del soggetto attuatore, per il tramite dell'équipe multidisciplinare, garantire tutte le azioni necessarie e connesse all'ingresso del minore nella struttura, come previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, oltre quelle previste nel progetto n. di quanto previsto ad integrazione e come migliorie dall'offerta tecnica prodotta in sede di gara, dal presente capitolato e dallo SPRAR/SIPROIMI.

2.2. Attività volte alla realizzazione del progetto e l'attuazione delle procedure di seguito elencate:

- a) attivazione di una équipe multidisciplinare;
- b) organizzazione e gestione della struttura di accoglienza;
- c) (eventuale) reperimento nuove strutture per eventuale trasferimento, previa autorizzazione del Servizio Centrale, senza interrompere e o sospensione i servizi in argomento;
- d) stesura di relazioni, redazione schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari, ed ogni altro documento richiesto dal Servizio Centrale;

Per l'attuazione di tutte le tipologie di servizio sopra elencate il soggetto attuatore dovrà attenersi alle disposizioni ministeriali sopracitate oltre alle linee e procedure validate dal Ministero dell'Interno per la ulteriori criteri ed indicazioni previsti dall'Amministrazione Comunale titolare del progetto.

Qualora il Ministero dell'Interno e/o il Servizio Centrale chiedano di apportare eventuali modifiche al progetto, il soggetto attuatore aggiudicatario dovrà adeguarsi nello svolgimento dell'attività, secondo le nuove modalità di attuazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui al presente capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto attuatore potrà subire modificazioni.

E' compreso nell'oggetto della presente procedura lo svolgimento delle seguenti attività da garantire unitamente alle eventuali ulteriori attività proposte in sede di gara nell'offerta tecnica:

- a) fornire periodicamente su richiesta del Comune copia dei fascicoli personali e dei progetti personalizzati di accoglienza integrata dei beneficiari;
- b) fornire la documentazione rendicontativa dei costi, della reportistica e della documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria nei rapporti tra il Comune di Cerro al Volturno e il Ministero dell'Interno, nelle modalità indicate dal "Manuale Unico per la Rendicontazione" .

c) il soggetto attuatore si impegna inoltre a supportare e coadiuvare il Comune di Cerro al Volturno nella predisposizione della documentazione sia in fase di presentazione della domanda di contributo che della rendicontazione che lo stesso dovrà presentare al Ministero.

d) collaborare con il Revisore dei Conti individuato del Comune di Cerro al Volturno, nella fase di verifica di tutta la documentazione necessaria ed occorrente alla rendicontazione finale.

A tal fine si precisa che la somma prevista nel prospetto del Piano Finanziario approvato dal Ministero dell'Interno è stata trattenuta dal Comune per poter procedere al pagamento delle competenze del revisore, nei limiti e condizioni previste dal Manuale .

2.3. I soggetti partecipanti alla procedura di gara dovranno predisporre e presentare Offerta Tecnica descrittiva, con le modalità di cui al Disciplinare di gara, per integrare e migliorare il *Sistema di Accoglienza* previsto dal Progetto finanziato.

Art. 3 – Qualificazione e gestione del personale impiegato

Il soggetto attuatore aggiudicatario dovrà garantire una *Équipe Multidisciplinare* con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo e nel rispetto delle linee guida di cui D.M. 10 agosto 2016, che lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti nel territorio e nei servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma.

A ciascun minore è assegnato un educatore con funzioni di *tutor*, suo referente privilegiato per i rapporti con la scuola, i servizi sociali e sanitari ed il contesto di riferimento. Predisporre e attua le azioni previste compiti e tempi di perseguimento. Ciascun tutor può avere più minori assegnati.

In specifico, si obbliga a rispettare il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento così come le singole professionalità coinvolte.

Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario, anche con riferimento a quanto offerto nell'offerta tecnica, specializzato adeguatamente formato, con l'esperienza professionale pluriennale adeguata al ruolo e richiesta per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere l'ente locale titolare nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività relative al personale, nelle forme elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto. Inoltre, si impegna a garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro. Per maggiore dettaglio ed approfondimento si rimanda a quanto specificato nella sezione "Il lavoro di équipe" del Manuale .

L'equipe può essere integrata dagli altri operatori (legale, socio-sanitari, ecc.) da soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle azioni progettuali del PEI (Progetto Educativo Individualizzato) al fine di favorire lo scambio di informazioni e l'integrazione tra le varie figure coinvolte nel processo di accoglienza. All'inizio del servizio, il soggetto gestore dovrà comunicare per iscritto il numero e i nominativi delle persone impiegate, con le generalità complete, le rispettive qualifiche, il ruolo assegnato nel progetto e l'esperienza maturata, così come indicato nell'offerta tecnica. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre (3) giorni da ciascuna variazione, permanendo la medesima qualifiche ed esperienza.

Il soggetto attuatore si impegna a non sostituire il personale previsto nel progetto e/o quello indicato in aggiunta o come miglioria indicato in sede di gara e che ha costituito valutazione ai fini dell'aggiudicazione, senza giustificato motivo, senza che sia stato preventivamente comunicato al Comune di Cerro al Volturno.

L'aggiudicatario, inoltre, è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale del proprio personale. Qualora l'Amministrazione comunale ne ravvisi l'inadeguatezza ne chiederà l'immediata sostituzione. L'aggiudicatario inoltre, si impegna a mantenere il più possibile stabili gli operatori nei servizi di che trattasi, in riferimento a quanto dallo stesso dichiarato nell'offerta tecnica.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'Amministrazione Comunale attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Il soggetto gestore dovrà garantire inoltre che il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in regola con tutti i previsti obblighi di Legge, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, nonché in materia infortunistica, assicurativa e previdenziale.

Art. 4 - Struttura di accoglienza

Il soggetto attuatore aggiudicatario dovrà realizzare le attività di accoglienza in argomento per n. 12(dodici) MSNA maschi presso una struttura presente sul territorio comunale, autorizzata ed accreditata, secondo la vigente normativa della Regione Molise .

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di mantenere la disponibilità e la funzionalità di tale struttura. Eventualmente potrà, eventualmente, individuarne altre, in alternativa, sempre residenziali e/o civili abitazioni da adibire all'accoglienza e ubicate sul territorio Comunale purché siano:

- a) pienamente fruibili allo scopo cui si intende destinarle;
- b) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
- c) conformi alle disposizioni riguardanti i **requisiti generali e specifici delle strutture adibite all'accoglienza** di cui alla Legge 328/2000 ed in genere alla normativa comunale, regionale, nazionale e comunitaria in merito ai requisiti strutturali organizzativi di personale, educativi e di accompagnamento verso l'autonomia dei MSNA
- d) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- e) ubicate nel centro abitato ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.

L'organizzazione e la suddivisione degli spazi interni della struttura dovrà garantire le caratteristiche dei minori e lo sviluppo dell'autonomia individuale. Inoltre, l'organizzazione degli ambienti e l'erogazione dei servizi in struttura dovrà ricreare, il più possibile, un ambiente simile a quello familiare. Le attività indicate nel progetto devono prevedere la collaborazione dei minori coinvolti nel progetto, in un'ottica di responsabilizzazione e acquisizione di autonomia.

La struttura deve essere dotata di un **Regolamento** interno, esposto e visibile, tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto, congiuntamente al patto di accoglienza.

Art. 5 – Aggiornamento e gestione della Banca Dati

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di provvedere entro i termini stabiliti per legge e dalle disposizioni SPAR-SIPROIMI, per conto del Comune di Cerro al Volturno, a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati, in particolare:

- registrare nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari e inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.);
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto inviando al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e- mail e fax) dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Art. 6 - Modalità di Finanziamento del progetto – Spese ammesse al rimborso

Gli interventi e le spese di cui al progetto e tutte le azioni conseguenti sono finanziate dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA), secondo quanto disposto dal D.M. 10 agosto 2016, con possibilità di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali variazioni dell'assegnazione finanziaria.

Ai fini dell'erogazione del rimborso, sono ammissibili le spese espressamente stanziare in misura previste e indicate nel Manuale Unico di Rendicontazione .

Art. 7 – Valore dell'affidamento – Soggetti ammessi e criteri di ammissione – Requisiti di partecipazione – Criteri di aggiudicazione -

7.1 – Valore dell' affidamento

Il costo complessivo del progetto è pari a € 415.000,00 per ciascun anno, che comprende anche le spese per l'organo di revisione nominato dal Comune di Cerro al Volturno ai sensi dell'art. 25.2 del DM 10 agosto 2016.

Non esistendo rischi da interferenza non è necessario redigere il DUVRI e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Nel corso della durata del contratto, i servizi oggetto di affidamento potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento in conseguenza di quanto disposto dal Servizio Centrale, pertanto conseguente diminuzione/aumento verrà applicata al contributo massimo riconoscibile applicabile al progetto di accoglienza. In caso di diminuzione il Soggetto attuatore non potrà vantare alcun risarcimento al Comune a qualunque titolo richiesto. Si precisa inoltre che il Comune non garantisce alcun numero minimo di richiedenti asilo poiché l'assegnazione ai Comuni avviene direttamente dal Servizio Centrale.

Al Soggetto attuatore saranno riconosciute le sole spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto di affidamento, preventivamente autorizzate dal Comune e dal Servizio Centrale e rendicontate, così come previsto dal Manuale unico di rendicontazione .

Il Comune si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui al Progetto n. 1.583, all'integrazione e migliorie offerte in sede di gara, all'art. 2 del presente capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell'Interno. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto Attuatore potrà subire modificazioni. Si evidenzia infine che, sulla base di quanto verrà stabilito a livello nazionale per la realizzazione di nuovi ed eventuali Piani di accoglienza, il Comune si riserva la facoltà di ampliare il numero dei posti disponibili nel proprio progetto SPRAR/SIPROIMI fino a totale copertura della quota di accoglienza disposta dal Ministero dell'Interno. Il soggetto attuatore sarà di conseguenza tenuto a svolgere il servizio di accoglienza, nelle modalità definite dal Ministero, anche per gli eventuali nuovi posti

7.2 - Soggetti ammessi e requisiti di ammissione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

7.3 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria e di capacità tecnico-professionale

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7.3.1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi.
- b) (se ricorre) **iscrizione ai competenti Albi istituiti per legge; ovvero iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative, o nell'Albo Regionale delle Cooperative**

con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara, o al Registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. n. 266/1991.

- c) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) l'inesistenza delle cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
- e) essere in regola con la Legge n. 68/1999 e la Legge 18/10/2001 n. 383;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

È facoltà dell'operatore economico allegare all'istanza di partecipazione i documenti attestanti a comprovare le suddette iscrizioni.

7.3.2 requisiti di capacità economica e finanziaria

Possesso di un fatturato di importo non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) Iva esclusa, se dovuta, per servizi simili di accoglienza ed integrazione, svolti per la pubblica amministrazione, relativo agli esercizi finanziari 2017-2018-2019, da intendersi quale cifra media nel triennio.

Relativamente al requisito di fatturato, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'importo indicato è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della specificità dell'utenza e della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nei confronti di questa, della complessità e dell'articolazione del servizio.

Si evidenzia che, in caso di ATI/ATS/RTI, il requisito di cui al punto C può essere assolto cumulativamente dalle imprese raggruppate/raggruppande.

7.3.3 requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Aver conseguito negli ultimi 3 anni, antecedenti la data di presentazione dell'offerta, esperienza di almeno 24 mesi consecutivi nella presa in carico di MSNA e richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria, comprovata da attività e servizi svolti per la pubblica amministrazione, in essere alla data di presentazione dell'offerta (requisito previsto all'art. 21, comma 2, del D.M. dell'Interno del 10 agosto 2016), con specificazione delle date, committenti, oggetto e importi dei servizi stessi.

In caso di partecipazione di ATI/ATS/RTI vale quanto disposto dall'art. 21 commi 3, 4, 5 e 6 del Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell'Interno.

Per presa in carico non si intende la mera gestione e conduzione di una comunità alloggio/struttura di accoglienza, quanto piuttosto un processo in cui il soggetto attuatore/gestore con proprie risorse umane/strumentali e propria struttura organizzativa a fronte della lettura dei bisogni espressi o non espressi, progetta-attua-coordina interventi rivolti alla singola persona, a un nucleo o ad un gruppo, richiedente/titolare protezione internazionale e umanitaria, mantenendo con esso un rapporto continuativo sino alla conclusione dell'intervento

Si evidenzia che nel caso l'ente attuatore sia un consorzio, è obbligatorio - indicare nello specifico la/e consorziatale erogante/i i servizi indicati nel Decreto Ministeriale 10 agosto 2016.

L'art. 21, comma 4 del DM 10 agosto 2016 regola il caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/ raggruppamento temporaneo di impresa) in forma orizzontale (ossia una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazione), prescrivendo che "tutti i partecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori". Infatti la distribuzione del lavoro è meramente quantitativa e tutte le imprese riunite sono solidalmente responsabili nei confronti del committente.

Il successivo comma 5 regola invece il raggruppamento di tipo verticale (in cui il mandatario realizza la prestazione principale e i mandanti quelle secondarie), chiarendo che "i partecipanti devono

essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione”. Quindi ciascuno dei concorrenti deve possedere solo i requisiti tecnici e professionali inerenti alla prestazione di competenza e risponderà con un diverso regime di responsabilità limitata alle prestazioni di pertinenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario per tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento.

Pertanto è lo stesso DM 10 agosto 2016 a specificare che i raggruppamenti di operatori economici possono partecipare come soggetti attuatori, sia in forma orizzontale che verticale, con differente regime in ordine ai requisiti richiesti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.4 Criteri per la selezione delle proposte e l'aggiudicazione del servizio

Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica.

La valutazione delle offerte sarà eseguita da una Commissione all'uopo nominata da questo Servizio, composta da 3 membri.

Ai fini della valutazione delle **offerte tecniche** e dell'attribuzione dei relativi punteggi, la Commissione assegnerà alle stesse, per ogni criterio elencato nella seguente Tabella B accanto al punteggio massimo ad esso attribuibile, un giudizio tra quelli indicati, unitamente ai corrispondenti coefficienti, nella Tabella C appresso riportata. Il punteggio di ogni criterio scaturirà dal prodotto ottenuto moltiplicando per il coefficiente ad esso assegnato, il punteggio massimo attribuibile allo stesso criterio.

I. Punteggio massimo per offerta tecnica (PT): 100/100;

CRITERIO			PUNTEGGIO MAX
A	Esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento, da valutare in funzione del progetto da sviluppare	25	100
B	Adeguatezza della organizzazione complessiva attuale del proponente, rispetto alle finalità da perseguire.	20	
C	Qualità e appropriatezza delle strutture da adibire all'accoglienza	30	
D	Innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari connessi alle vicende migratorie che accomunano i soggetti beneficiari.	20	

Tabella C	
GIUDIZIO	Coefficiente (V)
Eccellente	1
Ottimo	0,90
Buono	0.70
Discreto	0.50
Più che sufficiente	0,35
Sufficiente	0.25

Il punteggio (PT) corrispondente alla valutazione dell'offerta tecnica, sarà quindi ottenuto applicando la seguente formula:

$$PT(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

PT(a) = Punteggio dell'offerta tecnica "a"

n = numero totale dei sub-criteri

W_i = punteggio massimo attribuito al sub criterio "i"

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta "a" rispetto al sub criterio "i", variabile tra 0 e 1

Σ_n = sommatoria

Per ogni sub-criterio, la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta dai singoli Commissari sarà trasformata in coefficienti definitivi V(a)_i, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

7.5 Aggiudicazione dell'appalto e stipula della convenzione

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il responsabile del Servizio, con specifico provvedimento, prenderà atto della proposta di aggiudicazione chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 8 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata e comprende la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto. Il pagamento dei corrispettivi avverrà nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, previa presentazione del SAL, nonché di idonea documentazione fiscale e contabile, e previa acquisizione del DURC. Il pagamento avverrà in seguito all'accredito del contributo sul conto di tesoreria del Comune di Cerro al Volturno da parte del Ministero dell'Interno. In specifico, il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture trimestrali posticipate ciascuna di importo pari ad $\frac{1}{4}$ del 90% dell'importo di aggiudicazione, corrispondente al finanziamento annuo concesso; il saldo pari al 10% sarà erogato a seguito dell'esito della verifica della rendicontazione contabile da parte del Servizio Centrale e sarà eventualmente soggetta alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in sede di tale verifica.

Si applica la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Al termine dell'appalto si procederà all'emissione della documentazione di regolare esecuzione e si procederà al pagamento del saldo e allo svincolo della cauzione. L'aggiudicatario non potrà imputare al Comune di Cerro al Volturno ulteriori costi, oneri o competenze al di fuori del corrispettivo come sopra definito.

Si precisa che il Comune di Cerro al Volturno non coprirà le spese eventualmente non riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Art. 9 - Sede operativa

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, il soggetto attuatore dovrà essere dotato, alla data della stipula del contratto di una sede operativa posta nel territorio del Comune di Cerro al Volturno. La sede operativa dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax. Il soggetto attuatore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

Art. 10 – Responsabilità civile

Il soggetto attuatore assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione dei servizi affidati, impegnandosi ad eseguire la realizzazione del progetto nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara, mediante autonoma organizzazione e sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità.

L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, compresi i rischi di avvelenamento e di tossinfezione alimentare agli utenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'amministrazione, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso Operatori, il soggetto attuatore dovrà dimostrare di aver stipulato **polizze assicurative RCT/RCO**, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo almeno pari alla durata della convenzione stessa e per un massimale unico non inferiore ad € 500.000,00 e a copertura dei danni a terzi o che possano derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal soggetto attuatore stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili allo stesso, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità interamente addebitati al soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. Il soggetto attuatore assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale.

Il soggetto attuatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii..

Art. 11 – Garanzie provvisoria e definitiva

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria "provvisoria" pari al 1% (importo ridotto del 50%, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DL Semplificazioni) del contributo massimo riconoscibile, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO900.

L'aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell'inizio delle attività oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% del valore del contributo massimo riconoscibile, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità con la cauzione definitiva, comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. In caso di

inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del contributo; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.

Art. 12 - RUP

In relazione al procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato da questo capitolato speciale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 della L. 241/90, si comunica che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Cerro al Volturno;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa, presso la quale può essere presa visione dei relativi atti;

Il procedimento si conclude nei termini previsti da questo capitolato e in caso di inerzia sono esperibili i rimedi previsti dalla Legge n. 241/90.

Art. 13 - Controlli e penali

Il Comune di Cerro al Volturno effettua, anche con l'ausilio di soggetti terzi, a suo insindacabile giudizio, ispezioni e controlli sulla realizzazione delle attività del progetto per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e per verificarne la congruenza ed il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi fissati nei documenti Sprar/Siproimi.

Ove il Comune di Cerro al Volturno riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo PEC, indirizzata al legale rappresentante del soggetto gestore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee, affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.

Il soggetto attuatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte del Comune di Cerro al Volturno casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, le penali sono così determinate:

- a) mancato rispetto delle disposizioni impartite nella realizzazione delle attività del progetto e relativa rendicontazione nei termini indicati: **da € 200,00 fino a € 1.000,00** in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- b) mancata comunicazione di variazioni nell'organizzazione del servizio: **da € 150,00 fino a € 500,00** in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- c) atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: (per ogni infrazione) **€ 500,00**;
- d) qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati ai sensi dell'art. 6 emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato: **€ 1.000,00**;
- e) mancata sostituzione tempestiva del personale ritenuto non idoneo: **€ 100,00 al giorno**;
- g) sostituzione o variazione del personale indicato in sede di selezione senza preventiva approvazione: **€ 500,00**;
- h) mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto: **€ 500,00**

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

Le penalità sono addebitate sui crediti del soggetto affidatario dipendenti dal contratto o sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato.

Il Comune compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al soggetti aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvarrà della cauzione di cui all'art. 17 del disciplinare, senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 14 – Risoluzione

L'Amministrazione risolve il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. mediante PEC senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm. e ii..

L'Amministrazione risolve altresì il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. mediante PEC senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- b) mancato rispetto delle norme del D.P.R. n. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”.
- c) subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- d) violazioni o mancanze nella vigenti. “presa in carico” del minore secondo le disposizioni normative Ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. mediante PEC, previa formale contestazione e assegnazione all'appaltatore dei termini previsti ai suddetti commi, nei seguenti casi:
 - a) frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
 - b) ripetuta e grave contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
 - c) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
 - d) inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;
 - e) interruzione non motivata o abbandono del servizio.
 - f) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
 - g) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
 - h) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione all'Aggiudicatario da parte dell'Amministrazione comunale con Posta Elettronica Certificata. La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Aggiudicatario si applica l'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

Art. 15 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, con congruo preavviso da notificarsi all'ente attuatore tramite la posta elettronica certificata. In tal caso l'ente attuatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto senza che possano essere vantate ulteriori pretese.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dalla legge.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, pena la nullità. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del DM 10 agosto 2016, ed in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto

dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato subappaltare le attività oggetto della presente gara.

Art. 17 – Forma di manifestazione della volontà

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico del soggetto attuatore aggiudicatario.

Art. 18 – Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'Ente attuatore assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre ed inoltre è obbligato a rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. Il/i legale/i rappresentante/i dell'Ente attuatore, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii.; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L'Ente attuatore è tenuto altresì a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 19 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. L'aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Cerro al Volturno e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Isernia.

Art. 20– Foro competente

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Isernia.

Comune di Cerro al Volturno
Via Aldo Moro, 12
86072- CERRO AL VOLTURNO (IS)
Pec. protocollo@pec.comune.cerroalvolturno.is.it .

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sig. ra Michelina Massucci

